



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

Adottata dal Direttore Generale in data 30 GEN. 2009 Deliberazione n. 65

OGGETTO: Collaborazione professionale medico Anestesia e Rianimazione– Dr.ssa SACCHERI Stefania - dal 29/01/2009 al 28/02/2009. Assunzione impegno di spesa.

Su proposta del Direttore Sanitario Aziendale

- CONSIDERATO che il Resp.le dell'U.O di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai richiede continuamente l'acquisizione di Dirigenti Medici al fine di poter far fronte alle esigenze correlate all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- CONSIDERATO che non è possibile far fronte alle necessità aziendali con il personale un servizio, tenuto della contemporanea assenza di alcuni dipendenti per diversi motivi che vanno ad aggravare la consistenza numerica del personale medico di anestesia e rianimazione insufficiente in ogni caso a soddisfare le esigenza di servizio ;
- RICHIAMATO l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal Decreto Legge n. 112/2008, e convertito in Legge 133/2008;
- STANTE l'indifferibile e urgente necessità di assicurare la normale gestione delle attività della U.O. suddetta e quindi i livelli essenziali di assistenza della stessa;
- ATTESO che la Direzione Sanitaria riscontrata la reale carenza di personale della figura professionale di cui sopra, ritiene improcrastinabile l'adozione di idonei provvedimenti per garantire la dotazione minima organica funzionale all'ordinaria attività del Servizio;
- STANTE l'indifferibile e urgente necessità di assicurare la normale gestione delle attività delle U.O. suddetta e quindi i livelli essenziali di assistenza della stessa;
- RITENUTO che in via immediata si possa fronteggiare l'emergenza provvedendo ad instaurare un rapporto di collaborazione con un Medico di Anestesia e Rianimazione in possesso di idonei requisiti ed esperienza professionale, individuando quale professionista la dr.ssa SACCHERI Stefania nata a Cagliari il 06/08/1977, Medico in possesso della specializzazione in Anestesia e Rianimazione;
- VISTO il curriculum della dr.ssa SACCHERI Stefania che peraltro ha già prestato servizio presso questa Azienda con contratto a tempo determinato a seguito di pubblica selezione;
- VISTO lo schema di convenzione che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- VISTO l'art. 7, comma 6°, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente dispone: " per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione";

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;


DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa


- di stipulare un contratto di diritto privato per la collaborazione professionale della dr.ssa SACCHERI Stefania nata a Cagliari il 06/08/1977, Medico in possesso della specializzazione in Anestesia e Rianimazione, per l'attività da espletarsi presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai;
- di determinare la durata del contratto in mesi 1, a decorrere dal 29/01/2009 al 28/02/2009, con un impegno settimanale pari a 38 ore di attività;
- di determinare il compenso lordo mensile onnicomprensivo in euro €. 4.400,00;
- di movimentare la spesa presuntiva di euro €. 4.400,00 sul codice 440900013 del piano dei conti aziendale;
- di approvare l'allegato schema contrattuale.

Il Direttore Generale
Dr. CHESSA Pietro Pasquale

DIR.AMM.



DIR.SAN.



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 65 del 30 GEN. 2009

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

30 GEN. 2009
a partire dal _____ al _____ 13 FEB. 2009

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

Quarta

destinatari:
Servizio bilancio
Servizio personale
Collegio -sind.

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa **SACCHERI Stefania** Medico specialista in Anestesia e Rianimazione L'anno **duemilanove** il giorno del mese di **Gennaio** nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia.

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dr. **CHESSA Pietro Pasquale**, nato a Orune il 27/03/1948, in seguito denominata Azienda;

E

la Dr.ssa **SACCHERI Stefania** nata a Cagliari il 06/08/1977, residente a Cagliari via Granturco n. 13, C.F. **SCCSFN77MR46B354Q** in seguito denominato professionista;

Vista la Deliberazione n. del 2009 con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa **SACCHERI Stefania** specialista in Anestesia e Rianimazione, con idoneo curriculum, per un periodo di mesi 1, eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed

in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la Dr.ssa SACCHERI Stefania

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal **29/01/2009** per la durata di **mesi 1** eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda;

2. oggetto della collaborazione sono **prestazioni sanitarie di Anestesia e Rianimazione**, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare con dichiarazione del Responsabile di Servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai, al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;

4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai

5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato **un compenso mensile pari a € 4.400** comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;

6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in

dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stessa da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.

7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.

8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.

10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2 SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il

Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi. =

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

ART.3 IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie: 1) mancato rispetto delle esigenze degli assistiti; 2) mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività. La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata. Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito. L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4 PREAVVISO In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R.=====

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il professioni-

sta dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dal D.Lgs 196/03 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata.

ART.6 CONTROVERSIE Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.==

ART. 7 IMPOSTA DI REGISTRO Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 8 NORMA FINALE Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile. Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. del che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, li

Il Professionista
Dr.ssa SACCHERI Stefania

Azienda USL 7 Carbonia
Dr. CHESSA Pietro Pasquale